

ORIGINALE COPIA

COMUNE DI BRITTOLI

Provincia di Pescara

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 25 Del 29.09.2023	OGGETTO: Servizio di igiene urbana. Raccolta rifiuti urbani, trasporto, trattamento e conferimento negli impianti autorizzati. affidamento in house providing alla società partecipata AMBIENTE SPA. Approvazione schema di convenzione / contratto.-
---------------------------------------	--

L'anno duemilaventitre il giorno ventinove del mese di settembre alle ore 18:36, nella sala delle adunanze del Comune suddetto, alla prima convocazione in seduta straordinaria, partecipata ai signori consiglieri a norma di legge e di Statuto, risultano all'appello nominale:

N.	Componenti	Presente	Assente
1	DI BERNARDO GINO – SINDACO	X	
2	VELLUTO PARIDE	X	
3	SALVATORE SETTIMIO	X	
4	MARINELLI RAFFAELE	X	
5	DI PERSIO FEDERICA	X	
6	DE LUCA KATIA	X	
7	DI PERSIO ANGELA	X	
8	DI PERSIO MARIO	X	
9	VELLUTO DOMENICO		X
10	MARTINELLI FAUSTO		X
11	DI SANO DINO		X

Assegnati n. 11	Presenti	8
In carica n. 11	Assenti	3

Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa DE CICCO Marta, anche con funzioni di verbalizzante;
Risultato che gli intervenuti sono in numero legale, assume la presidenza il Sig. Di Bernardo Gino, Sindaco, il quale dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato, in prosieguo di seduta.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che:

- in data 26.1.1990 si costituì, ai sensi dell'art. 5 della L.R. Abruzzo 8.9.1988 n. 74 e dell'art. 156 e ss. dell'allora TU Legge Comunale e Provinciale n. 383 del 3.3.1934 e successive modificazioni ed integrazioni, un Consorzio avente allo scopo di organizzare, realizzare e gestire in forma unitaria il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi, assumendo la denominazione di "Consorzio comprensoriale per lo smaltimento dei rifiuti solidi dell'area pescarese", con sede presso il Comune di Spoltore e con durata indeterminata e comunque non inferiore ad anni 20 con l'adesione di 17 Comuni;

- in data 20.5.1998 giusta Convenzione per rogito del Notaio Dr. Egidio Marra, Rep.46138, Raccolta 12580, registrata il 2.6.1998, il predetto Consorzio stabilì di adottare una Convenzione con la quale si disciplinava la partecipazione degli Enti territoriali per il tramite di quote, integrando l'oggetto sociale fino a ricomprendervi, tra l'altro, la gestione dei " lett. a) ... servizi di igiene urbana dei Comuni consorziati ...";

- giusto atto del Notaio del Dr. Pasquale Rozzi, Rep. n. 185272, Racc. n. 38017, i Comuni consorziati, nel frattempo divenuti 19, deliberavano il 13.5.2002 (con atto registrato in data 11.6.2002), ai sensi della Legge 28 dicembre 2001 n. 448, la trasformazione del predetto Consorzio – Azienda consortile in società di capitale, Società per Azioni, denominata Ambiente S.p.A., con sede in Spoltore;

- che la compagine societaria si è nel tempo ampliata sino a ricomprendere la quasi totalità dei Comuni della provincia di Pescara e che il Comune di Brittolli con l'acquisto di n. 1 azione ha preso parte da quel dì e sino all'attualità alla compagine societaria;

- con il fine di razionalizzare le partecipazioni possedute ai sensi dell'art. 20, commi 1 e 2 del D.L.gs. 19 agosto 2016, n. 175 e successive modifiche ed integrazioni, il Comune di Brittolli con deliberazione di C.C. n. 37 del 30 Dicembre 2022, ha disposto, tra l'altro, di conservare la partecipazione in Ambiente S.p.A.;

- in data 31 ottobre 2017, l'Assemblea ordinaria dei Soci di Ambiente S.p.a. ha approvato, all'unanimità dei presenti (con il voto favorevole di n. 22 Soci su 42 totali e 290 azioni su 364 totali, con oltre il 79% delle quote), il documento contenente valutazioni strategiche tecnico-preliminari (c.d. piano industriale) di Ambiente S.p.a. che delineava già quale strumento operativo, in coerenza con l'art 16 della legge Regione Abruzzo n. 36/2013 e con il D.Lgs. n. 175/2016 e s.m. ed i., il progetto di fusione per incorporazione di Attiva SpA e Linda SpA in Ambiente S.p.a.;

- Il 30 aprile 2018, l'Assemblea ordinaria dei soci di Ambiente S.p.a., condivideva la bozza di progetto di fusione, la bozza di nuovo Statuto, la bozza di relazione congiunta degli amministratori, nonché la relazione sul c.d. "rapporto di concambio" oggetto di esame di congruità da parte dell'esperto nominato dal Presidente del Tribunale di Pescara, Dott. S. Mancinelli, documenti tutti redatti sulla scorta della normativa vigente, nonché la definitiva versione delle valutazioni strategiche tecnico-preliminari (c.d. piano industriale);

- l'Amministratore Unico di Ambiente S.p.a. in data 4 maggio 2018 con Determinazione Prot. n. 387 faceva proprio e adottava il progetto di fusione con relativi allegati mentre il 5 - 29 maggio 2018 gli atti, ivi compresi quelli adottati dalle società individuate quali incorporate, erano depositati per l'iscrizione presso il Registro Imprese della C.C.I.A.A. di Chieti Pescara;

- che il processo di fusione per incorporazione in AMBIENTE S.p.a., società sovracomunale totalmente partecipata da Enti Pubblici territoriali, delle Società pubbliche Attiva S.p.a. e Linda S.p.a., ottenuta l'approvazione delle rispettive Assemblee straordinarie dei soci, intervenute il 30 ottobre 2018 ed iscritte al Registro Imprese della competente CCIAA di Chieti Pescara in data 14.11.2018, come da allegati verbali di assemblee straordinarie, rogati per Notaio Dr. Giovanni di Pierdomenico, rispettivamente Racc. 18.020, Rep. 40.295, per la società Ambiente S.p.a., Racc.18019, Rep. 40.294, per la società Attiva S.p.a., Racc.18018, Rep. 40.293, per la società Linda S.p.a., è divenuto operativo dal 01.05.2019;

CONSIDERATO che:

- la Regione Abruzzo ha provveduto, in attuazione delle disposizioni di cui all'art. 2, comma 186 - bis, della legge n. 191/09 e s.m.i., a favorire la riforma della governance dei servizi di gestione integrata dei rifiuti urbani con l'approvazione della L.R. 21.10.2013, n. 36 (BURA n. 40 Ordinario del 06.11.2013)

"Attribuzione delle funzioni relative al servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani e modifiche alla legge regionale 19 dicembre 2007, n. 45 (Norme per la gestione integrata dei rifiuti)" che, pur prevedendo un unico Ambito territoriale regionale, definisce la possibilità di costituzione, ai fini organizzativi, di sub-ambiti territoriali e favorisce, in tali ambiti, i processi di aggregazione, incorporazione e fusione delle aziende pubbliche in essi operanti;

- d'altronde con l'approvazione della L.R. 21.10.2013, n. 36 La R.A. è intervenuta sulla ridefinizione degli Ambiti Territoriali Ottimali già individuati dal previgente art. 14 della L.R. 45/07 e s.m.i. (modificando una prima impostazione con n. 4 ATO coincidenti ciascuno con l'ambito territoriale delle Province di Chieti, L'Aquila, Pescara e Teramo e sostituendolo con un unico Ambito Territoriale Ottimale coincidente con l'intero territorio regionale denominato: ATO Abruzzo), prevedendo l'istituzione di un'unica "Autorità per la gestione integrata dei rifiuti urbani", denominata: AGIR;

VISTO che:

- a mente dell'art. 200 del D.Lgs. n. 152/2006 la gestione dei rifiuti urbani è organizzata in ambiti territoriali ottimali (ATO), delimitati da apposito Piano Regionale, in particolare al fine di superare la frammentazione delle gestioni attraverso un servizio di gestione integrata dei rifiuti, per conseguire adeguate dimensioni gestionali, definite sulla base di parametri fisici, demografici, tecnici e sulla base delle ripartizioni politico-amministrative;

- l'art. 198 del citato D.Lgs. n. 152/2006 prevede che sino all'inizio delle attività del soggetto risultato aggiudicatario della gara ad evidenza pubblica indetta dall'Ente di Governo dell'ambito ai sensi dell'art. n. 202, i Comuni continuano la gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati allo smaltimento in regime di privativa nelle forme previste per la gestione dei pubblici servizi locali;

- la menzionata società ed il Comune di Brittoli hanno già individuato la proposta operativa con relative schede economiche per assicurare il servizio di igiene urbana in favore dell'Ente territoriale secondo i migliori livelli prescelti per garantire il servizio in questione nel proprio territorio;

- lo Statuto della Società Ambiente S.p.a., tanto nella versione vigente quanto in quella già adottata nell'ambito della procedura di fusione per incorporazione di cui sopra, prevede gli strumenti per il pieno esercizio del controllo analogo;

- difatti, alle amministrazioni aggiudicatrici viene riservata la possibilità di esercitare influenza determinante sia sugli obiettivi strategici che sulle decisioni importanti dell'entità affidataria con un controllo effettivo, strutturale e funzionale (cfr. Corte Giust. UE – Sez. III – Sentenza 29 novembre 2012, c-182/11 e c-183/11 ECONORD.27 della motivazione e giurisprudenza ivi citata);

- d'altronde la Corte di Giustizia (cfr. la Sentenza ECONORD ai punti 28-31 e giurisprudenza citata) ha pure riconosciuto che il controllo analogo può essere esercitato anche congiuntamente da più autorità pubbliche che possiedono in comune l'entità affidataria, senza che sia indispensabile che detto controllo venga esercitato individualmente da ciascuno di essi;

- L'art. 16 dello Statuto della Società Ambiente S.p.a., prevede che il Comitato per controllo analogo è composto dai sindaci dei comuni affidanti servizi in house alla Società. Lo status di componente del Comitato si acquisisce automaticamente con il perfezionamento dell'affidamento del servizio in favore della Società e cessa al momento della scadenza del relativo contratto;

PRESO ATTO che con nota prot. n. 327131 del 22/11/2018, l'Avvocatura regionale ha chiarito che l'affidamento diretto a società in house risulta estranea al dettato normativo regionale di cui ai commi 13 e 14 dell'art. 17 della L.R. n. 36/2013 in quanto «il modello dell'in house providing si configura attualmente come una possibile modalità di affidamento, non più eccezionale. È pacifico in dottrina e in giurisprudenza che l'organismo in house di un'amministrazione pubblica corrisponda alla figura che, sebbene soggettivamente distinta, presenti le caratteristiche tali da poterla qualificare quale longa manus di quest'ultima, ovvero come una figura incaricata di una gestione in qualche modo riconducibile allo stesso ente appaltante o alle sue articolazioni».

VISTA l'offerta presentata da Ambiente S.p.a. con nota Prot. 8134/PAMB del 24/04/2023, ricevuta in data 24/04/2023 al protocollo n. 0008134, a seguito di richiesta di questo Ente, per lo svolgimento del servizio di raccolta e trasporto rifiuti urbani ed assimilati alle condizioni più vantaggiose dell'affidamento in essere;

VISTA la relazione redatta dal Responsabile Del Servizio Tecnico dalla quale si evince la convenienza dell'affidamento diretto in house del servizio per mesi 54 (cinquantaquattro) dal 01.01.2024 al 30.06.2028

alle condizioni economiche dell'offerta presentata da AMBIENTE S.P.A. s.p.a., rispetto ad altre forme di gestione;

PRESO ATTO che la relazione dà conto delle ragioni del mancato ricorso al mercato e dei benefici per la collettività della forma di gestione prescelta;

VISTE le competenze attribuite al Consiglio Comunale ai sensi dell'art. 42 del D.L.gvo 267/00 in materia di affidamento dei servizi mediante convenzione;

VISTO lo schema di convenzione che regola i rapporti tra la società Ambiente S.p.a. in house e questo Comune per la gestione del servizio igiene urbana per anni cinque.

PROPONE

1. di approvare l'offerta presentata da Ambiente S.p.a. con nota Prot. 8134/PAMB del 24/04/2023 e relativo disciplinare tecnico;

2. di approvare la relazione tecnica, redatta dal Responsabile del Servizio Tecnico, ai sensi dell'art. 14, comma 3, d.lgs. n. 201/2022;

3. di approvare l'allegato schema di convenzione / contratto che regola i rapporti tra la società Ambiente S.p.a. in house e questo Comune per la gestione del servizio igiene urbana per anni uno, dando mandato al Responsabile del Servizio Tecnico per la stipula della stessa;

Tutto ciò premesso,

ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile ex articolo 49, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, la legge 241/90 e ss. mm. ii.;

Con voti favorevoli ed unanimi resi per alzata di mano da n. 8 (otto) Consiglieri presenti;

DELIBERA

1) per le motivazioni riportate in premessa, che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, prendere atto e approvare la regolamentazione dell'affidamento in house del servizio di igiene urbana per mesi 54 (cinquantaquattro) dal 01.01.2024 al 30.06.2028;

2) autorizzare il Sindaco o suo delegato ad apportare, modificazioni e/o integrazioni di carattere non sostanziale agli atti approvati;

3) autorizzare il Responsabile del Servizio Tecnico a sottoscrivere gli atti necessari e correlati per l'esecuzione del presente deliberato compreso la sottoscrizione del contratto secondo lo schema allegato alla presente quale parte integrante e sostanziale;

Successivamente,

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l'articolo 134, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Con voti favorevoli ed unanimi resi per alzata di mano da n. 8 (otto) consiglieri presenti;

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

Approvato e sottoscritto

Il Sindaco

F.to Di Bernardo Gino

Il Segretario Comunale

F.to Dott.ssa DE CICCO Marta

Il sottoscritto responsabile del servizio delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale, visti gli atti d'ufficio;
Visto lo statuto comunale,

A T T E S T A

che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69).

- ☐ E' copia conforme all'originale.

Dalla residenza comunale, li 06.10.2023

Timbro

Il Segretario Comunale
F.to Dott.ssa DE CICCO Marta

ORIGINALE FIRMATO E CUSTODITO AGLI ATTI D'UFFICIO
(Art. 3 D.Lgs 12/02/1993 n. 39).-
